CAMERA DEI DEPUTATI N. 3393

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROMANI

Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della riproduzione illecita di opere audiovisive

Presentata l'11 marzo 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da alcuni anni e soprattutto in questi ultimi tempi, stiamo vivendo un'evoluzione epocale delle modalità di comunicazione al pubblico.

La così detta « società dell'informazione » subisce quasi ogni giorno delle rilevanti modifiche dovute alla possibilità di far ricorso a mezzi sempre più raffinati, che consentono la circolazione delle idee eliminando addirittura intermediari e riducendo al massimo i costi di contribuzione.

Le tecnologie comunicative e sociali diventano sofisticate o si espandono con estrema velocità.

L'agevole scomposizione numerica dei dati conferisce importanza sempre maggiore alla trasmissione digitale (programmi trasmessi in forma criptata con emissioni digitali via satellite) rispetto a quella analogica via etere.

Un'opera dell'ingegno pertanto può essere diffusa con supporti materiali oppure in forma quasi immateriale.

Vi è la tendenza di diffondere le opere dell'ingegno, senza servirsi di supporti meccanici per tutti i trasferimenti. Pertanto si pone un problema della « fisicità » dei modi di produzione e trasmissione delle opere dell'ingegno, rilevandosi come le microcorrenti siano poco aggredibili dagli strumenti previsti dalla vigente normativa.

Aumentano quindi in modo molto significativo le « occasioni » di comunicare tra le persone.

Per quanto riguarda il nostro Paese la libertà di espressione del pensiero e di

informazione riceve una speciale tutela a livello costituzionale (articolo 21). Infatti, a tutti i cittadini viene garantita la libertà di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione.

Da qui discende il preciso interesse che questa libertà venga protetta nel modo più completo con una tutela della manifestazione delle idee e della loro circolazione, anche durante il processo di trasferimento, senza d'altro canto dar vita ad un sistema normativo troppo vincolante e, quindi, in contrasto con la necessità di favorire ad ogni livello la ricordata evoluzione.

Assistiamo parallelamente ad un fenomeno criminoso che rappresenta il « virus letale » per la libera espressione e diffusione delle idee: la così detta « pirateria audiovisiva » in grado di disporre di mezzi ancor più raffinati per attentarvi, con esiti purtroppo assai dannosi.

Il presente progetto di legge è infatti inteso a combattere questo fenomeno mediante un complesso di norme idonee a colmare una lacuna legislativa, che aumenta soprattutto in relazione al rapidissimo evolversi delle sofisticate tecnologie nel settore della comunicazione dell'immagine e del suono, accompagnato dall'accresciuto rilievo sociale, culturale ed economico del fenomeno stesso.

Si è convinti che nel caso in esame occorra emanare un'autonoma e organica legge, senza ricorrere alla tecnica della « novellazione », in quanto il denunziato fenomeno è talmente grave da richiedere norme complete, chiare e di facile lettura.

Le leggi speciali sinora emanate si sono rivelate del tutto insufficienti sia per la frammentazione delle fattispecie esaminate che per la esiguità delle pene previste.

Non più rinviabile è l'impegno di affrontare e disciplinare il fenomeno della pirateria audiovisiva nella sua interezza, attraverso la disamina di ogni sua forma di manifestazione (pirateria televisiva, satellitare, videocassette, *compact disk*) integrando in maniera più incisiva le norme penali vigenti nell'ambito di una compatibilità con le stesse, al fine di evitare che il mancato controllo di un fenomeno tanto grave aumenti in modo irreversibile l'allarme sociale già suscitato e releghi nel mercato internazionale tra le « zone a rischio » il nostro Paese.

L'abusiva utilizzazione, con qualsiasi procedimento anche via etere, sia in chiaro che criptato, o via cavo, e l'illecita commercializzazione di un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e i diritti al suo esercizio hanno assunto dimensioni così rilevanti da richiamare l'interesse di organizzazioni criminali, quali la mafia o la camorra, che operando con mezzi o potenzialità notevoli, hanno scoperto un nuovo filone da cui trarre ingenti profitti destinati ad incrementare traffici illegali quali quelli della droga e del riciclaggio del « denaro sporco ».

Una siffatta attività è un facile « paravento » per quelle illegali.

Due dati significativi riguardano il numero delle videocassette e musicassette sequestrate dalle forze dell'ordine, in collaborazione con la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nel 1993, circa un milione di pezzi, nonché l'incidenza di questa industria che prospera nella illegalità sul mercato legittimo: circa 40 per cento, con picchi anche superiori e con un « non fatturato » di alcune centinaia di miliardi di lire.

Uno dei pericoli maggiori è il ricorso alle cosiddette « autostrade informatiche » strumenti di distribuzione diretta di opere nella casa (Internet), le registrazioni dal vivo *live*, la possibilità di captare segnali per via satellitare e tutte le altre nuove tecnologie.

Impressionante, quindi, è l'aspetto criminale del fenomeno, che purtroppo sembra essere tollerato dagli utenti, i quali, non ben informati, lo ritengono « mercato lecito », senza rendersi conto di diventare corresponsabili di azioni delittuose.

Si potrebbe sintetizzare questo strano connubio coniando il seguente messaggio: « chi fruisce di un prodotto audiovisivo pirata è come se usasse una dose di droga, in quanto ne finanzia l'illecito mercato, o collaborasse al riciclaggio del denaro sporco ».

La magistratura e le forze dell'ordine, sempre più sensibili a questa drammatica situazione, si sono costituiti in *pool* antipirateria nei centri maggiormente a rischio e con l'aiuto, anche della SIAE e del Centro controllo emissioni radio (CCER), pur con mezzi insufficienti, sono riuscite a stroncare sul nascere numerose attività criminali, con interventi particolarmente efficaci.

La magistratura, poi, ha dato un'interpretazione della vigente normativa sempre più aderente alle esigenze del Paese, con la positiva conseguenza di riconoscere concorrenti reati previsti dalle leggi speciali con altri, ben più chiari, contemplati dal codice penale.

Dalle considerazioni sinora illustrate emerge l'urgenza del richiesto intervento legislativo che deve tenere conto anche di altri aspetti non meno rilevanti del fenomeno in esame, così da offrire agli operatori del diritto, in primo luogo ai magistrati, norme semplici e incisive.

Esiste un indiscutibile aspetto culturale che riguarda la mancanza di una « responsabile coscienza sociale ».

Vengono lesi dalle attività « pirata » interessi privatistici, ma soprattutto un interesse pubblico, anche sotto il profilo dell'evasione fiscale.

I produttori e distributori delle opere dell'ingegno tutelate dalle norme sul diritto d'autore assistono talora impotenti ad un attacco sistematico al corretto funzionamento del mercato, subendo danni ingentissimi, che toccano anche il livello occupazionale e il settore dell'indotto.

Gli autori sono scoraggiati e tendono a ridurre la produzione di opere.

Da un recente studio condotto dalla FAPAV emerge che il livello occupazionale nel settore ha raggiunto ormai oltre 25 mila addetti, oltre il cosiddetto indotto.

Tali livelli di servizio e di occupazione possono essere evidentemente mantenuti a condizione che gli introiti e gli investimenti siano adeguati, in grado di sostenere le grandi sfide delle innovazioni tecnologiche e della concorrenza del mercato mondiale.

Ogni sfruttamento illecito di un'opera audiovisiva riduce sensibilmente le risorse di investimento se solo si considera che il settore televisivo copre il 55 per cento degli investimenti produttivi nel campo cinematografico, quello delle videocassette il 25 per cento e la « sala » il 20 per cento (fonte AGIS).

L'utilizzatore del prodotto offende la propria intelligenza diminuendo la sensibilità per le qualità artistiche ed estetiche del prodotto lecito.

Riduzione delle opere dell'ingegno, insensibilità verso l'opera d'arte, colpevole connivenza con soggetti che operano in modo tale da favorire la microcriminalità per poi giungere alle più importanti organizzazioni criminali, incidenza negativa sulla corretta applicazione delle regole di mercato, lesione dell'immagine di un popolo anche nei rapporti internazionali.

Queste condizioni rendono urgente recuperare una « coscienza sociale », ripristinare un corretto funzionamento del mercato, salvaguardando l'industria del settore, le relative maestranze sempre più compromesse da questo traffico illecito, per stroncare la « pirateria audiovisiva » anche nei canali internazionali così da garantire la tutela della qualità del prodotto e dimostrare la seria volontà di questo Stato di intervenire ad ogni livello, operativo e diplomatico, per eliminare o quanto meno ridurre il più possibile il deprecato fenomeno della pirateria.

Gli altri Stati lamentano un nostro modesto impegno soprattutto a livello legislativo, nel combattere la pirateria audiovisiva, con il rischio di dover subire le già più volte minacciate ritorsioni economiche.

La Unione europea si sta muovendo con grande serietà per favorire una armonizzazione delle normative degli Stati membri.

L'articolato che si sottopone consta di 19 articoli.

In particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 10 configurano distinte ipotesi di reato, eventualmente concorrenti con altri reati previsti sia nel codice penale che in leggi speciali.

Viene anche punito il soggetto « privato » e colui che agisca solo « per colpa ».

La gravità delle previsioni è commisurata alla pericolosità e allo spessore del fenomeno criminoso.

L'articolo 5 stabilisce che tutti i supporti audiovisivi e fotografici destinati alla vendita e al noleggio per il mercato *home*-video e discografico siano muniti di uno speciale « contrassegno » (codice a barre) agevolmente identificabile, ma di difficile contraffazione.

Gli articoli 11, 12 e 13 assegnano una « funzione di vigilanza » alla società italiana degli autori ed editori (SIAE) e al Centro controllo emissioni radio (CCER).

È certo l'interesse della SIAE perché ai sensi dell'articolo 2 del nuovo statuto (decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1995, n. 223) essa ha per oggetto la tutela giuridica ed economica delle opere dell'ingegno e diritti connessi in Italia e all'estero.

Il CCER, organismo che dipende dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, esercita già un controllo sulle trasmissioni via etere.

Pertanto le loro funzioni vengono integrate con un compito molto delicato nei rispettivi settori di competenza.

Ci rendiamo conto che le sole norme giuridiche non sono in grado di svolgere pienamente una funzione « pedagogica » nei confronti in particolare dei giovani per agevolarne un giusto orientamento culturale.

Tuttavia la previsione di reati specifici e di ipotesi sanzionate amministrativamente per gli utenti, puniti con pesanti pene a sanzioni accessorie in grado di portare e conoscenza di tutti l'illecito commesso, rappresentano senza dubbio un importante deterrente e un significativo miglioramento della produzione normativa.

Non si può infine ignorare la necessità di offrire strumenti più sofisticati alla magistratura e alle forze dell'ordine e diffondere messaggi che aiutino i cittadini a prendere coscienza di questa grave situazione.

Il richiesto impegno legislativo deve quindi essere completato dall'individuazione e realizzazione di interventi preventivi ben consapevoli che le spese sostenute per la lotta contro la pirateria rappresentano un sicuro investimento a favore dell'intero Paese.

Ci auguriamo che questo appello venga accolto da tutte le forze presenti in Parlamento che potranno ancora una volta dimostrare la loro sensibilità nello studio di idonei strumenti di lotta contro fatti di inciviltà, indegni delle nostre tradizioni culturali e sociali.

Per tutti questi significativi motivi urge, lo ripetiamo, disciplinare in modo corretto la materia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Chiunque abusivamente utilizza in pubblico con qualsiasi procedimento anche via etere o cavo, duplica, riproduce, per fine di lucro, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio e destinata al circuito televisivo, cinematografico, delle videocassette o alla proiezione privata è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 2 a 8 milioni di lire.

2. La pena di cui al comma 1 è aumentata:

a) per chi ha illecitamente utilizzato in pubblico vie etere o cavo o in sale cinematografiche per più di cinque volte opere dell'ingegno tutelate dalla legge sul diritto d'autore;

b) per chi ha riprodotto o duplicato abusivamente oltre cinquanta copie della stessa opera;

c) per chi, esercendo un laboratorio di riproduzione o duplicazione, lo ha prevalentemente o abitualmente adibito alle attività illecite di cui al comma 1;

d) per chi ha promosso od organizzato le attività illecite di cui al comma 1.

ART. 2.

1. Chiunque, per fine di lucro, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, cede ad altri, pone in commercio, proietta in pubblico o in privato o trasmette a mezzo della televisione, con qualsiasi procedimento, duplicazioni o riproduzioni abusive di un'opera dell'ingegno tutelata dalla legislazione sul diritto d'autore o diritti connessi al suo esercizio o destinata al circuito televisivo, cinematografico, delle videocassette o alla proiezione privata o

comunque duplicazioni o riproduzioni di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, di videocassette o alla proiezione privata non dotata del contrassegno della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) o dotato di contrassegno contraffatto o alterato, è punito con reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1 a 6 milioni di lire.

2. La pena è aumentata per chi, esercitando attività di distribuzione o vendita, anche in via non esclusiva, di supporti audiovisivi, ha prevalentemente o abitualmente detenuto, distribuito o venduto videocassette o altri supporti audiovisivi abusivamente riprodotti, o non dotati del contrassegno SIAE contraffatto o alterato.

ART. 3.

1. Chiunque abusivamente duplica o riproduce, per fine di lucro, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento e su qualsiasi supporto, un'opera fonografica tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio è punito con reclusione da due a quattro anni e con la multa da 2 a 8 milioni di lire.

2. La pena di cui al comma 1 è aumentata:

a) per chi, esercendo un laboratorio di riproduzione o duplicazione, lo ha prevalentemente o abitualmente adibito alle attività illecite di cui al comma 1;

b) per chi ha promosso od organizzato le attività illecite di cui al comma 1.

ART. 4.

1. Chiunque, per fine di lucro, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, cede ad altri, pone in commercio, fa ascoltare in pubblico o trasmette a mezzo della radio e della televisione duplicazioni o riproduzioni abusive di un'opera fono-

grafica tutelata dalla legislazione sul diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio, o comunque non dotate di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni e con la multa da 1 a 6 milioni di lire.

2. La pena di cui al comma 1 è aumentata per chi, esercendo attività di distribuzione o vendita, anche in via non esclusiva, di supporti fonografici, ha prevalentemente o abitualmente detenuto, distribuito o venduto dischi, musicassette o altri supporti fonografici abusivamente riprodotti, non dotati di contrassegno SIAE, ove richiesto, o dotati di contrassegno SIAE contraffatto o alterato.

ART. 5.

1. Tutti i supporti audiovisivi e fonografici destinati alla vendita e al noleggio per il mercato *home* video e discografico, sui quali sono riprodotte o registrate opere dell'ingegno tutelate dalla normativa sul diritto d'autore ed i diritti connessi al suo esercizio, riservati al circuito televisivo, cinematografico, o alla proiezione privata, devono essere muniti di un contrassegno riportante il marchio di commercio con codice a barre, rilasciato dalla SIAE, da apporre in posizione facilmente visibile sull'esterno della videocassetta o dell'altro supporto audiovisivo o fonografico.

2. Il contrassegno di cui al comma 1 deve avere caratteristiche tali da non poter essere agevolmente alterato o contraffatto e da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere l'identificazione del titolo dall'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere, altresì, la indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata e della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

3. Le caratteristiche di stampa del contrassegno sono concordate tra la SIAE e le associazioni di categoria.

ART. 6.

1. Chiunque contraffà o altera un contrassegno SIAE per supporti audiovisivi o fonografici, ovvero appone su una riproduzione o duplicazione di un'opera dell'ingegno su supporto audiovisivo o fonografico un contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o corrispondente a opera diversa, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2 a 8 milioni di lire.

2. Con la stessa pena di cui al comma 1 è punito il funzionario della SIAE addetto al rilascio del contrassegno, il quale rilascia un contrassegno non conforme ai requisiti previsti dall'articolo 5.

ART. 7.

1. Chiunque, per colpa, adotta uno dei comportamenti puniti, ai sensi degli articoli 2, 3, 4, e 6, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa sino a 4 milioni di lire.

ART. 8.

1. Alla condanna per uno dei reati previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 consegue l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-*bis* del codice penale.

2. La condanna di cui al comma 1 comporta altresì la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, ed in uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo, nonché obbligatoriamente la sospensione per un periodo di sei mesi e, nelle ipotesi contemplate dall'articolo 1, comma 2, la revoca della concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

ART. 9.

1. È sempre ordinata la confisca delle strumentazioni e dei materiali che sono serviti o sono stati destinati a commettere i reati di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6,

nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se gli oggetti ivi indicati appartengono ad una persona giuridica nell'interesse della quale ha agito uno dei partecipanti al reato.

ART. 10.

1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento anche via etere o cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti ammessi al suo esercizio e destinata al circuito televisivo, cinematografico, delle video cassette, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi o fonografici non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purché il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire 300 mila per ogni abuso o copia acquistata o noleggiata o con le sanzioni accessorie della confisca della strumentazione e del materiale utilizzati, della pubblicazione del provvedimento su di un giornale quotidiano a diffusione nazionale e, se imprenditore, della sospensione obbligatoria per un periodo di tre mesi dalla concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per il numero degli abusi o quantità delle copie acquistate o noleggiate ai sensi del comma 1 la violazione è punita con l'arresto sino a trenta giorni e l'ammenda sino a lire 2 milioni e con le pene accessorie della con-

fisca della strumentazione e del materiale, della pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se imprenditore, della revoca obbligatoria della concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

ART. 11.

1. La funzione di vigilanza sulla pirateria televisiva, satellitare, fonografica e audiovisiva, spetta alla SIAE e al Centro controllo emissioni radio (CCER).

ART. 12.

1. Gli ispettori della SIAE e del CCER hanno il compito di prevenire ed accertare le violazioni alla presente legge, attraverso la vigilanza sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sulla proiezione in sale cinematografiche, di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e i diritti connessi al suo esercizio, sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma di tali supporti. Identica vigilanza è svolta nei confronti di soggetti che compiono l'abuso anche senza fini di lucro e al di fuori dell'esercizio di attività imprenditoriale.

2. Gli ispettori di cui al comma 1 possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e cavo o proiezione cinematografica nonché attività con queste connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, della strumentazione e di materiale in lavorazione e in distribuzione in fase di utilizzazione attraverso la emissione via etere e cavo o la proiezione cinematografica.

3. L'inottemperanza alle richieste di accesso o di esibizione di cui al comma 2 è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

ART. 13.

1. Gli ispettori della SIAE e del CCER, quando accertano violazioni delle norme di legge, compilano processo verbale da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale.

ART. 14.

1. Per i reati previsti dalla presente legge possono costituirsi parte civile la SIAE, la Federazione antipirateria audiovisivi (FAPAV), i produttori fonografici, i produttori cinematografici, i loro licenziatari, cessionari o aventi causa nonché il titolare del diritto d'autore dell'opera illecitamente riprodotta, duplicata, utilizzata in pubblico o in privato, via etere o cavo o in sala cinematografica, o mancante di contrassegno SIAE, ove richiesto, o munita di contrassegno contraffatto o alterato.

2. Le associazioni di categoria dei produttori e concessionari di opere cinematografiche, di supporti audiovisivi o fonografici e della emittenza radiotelevisiva nonché le associazioni aventi la finalità di promuovere la tutela dei diritti relativi ai supporti audiovisivi e fonografici possono intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 93 del codice di procedura penale.

ART. 15.

1. Non è punibile per i reati di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 10, colui che, prima che il singolo fatto o i singoli fatti gli siano stati specificatamente contestati in un atto dell'autorità giudiziaria, spontaneamente denuncia il fatto o i fatti, o fornendo tutte le informazione in suo possesso consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli arti-

coli 1 e 2, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumentazioni o materiali che sono serviti o sono stati destinati alla commissione dei reati.

2. Qualora le informazioni di cui al comma 1 siano fornite dopo la contestazione del fatto da parte dell'autorità giudiziaria, ma prima della chiusura del dibattimento di primo grado, la pena è diminuita di un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie previste dalla presente legge.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore di cui agli articoli 1, comma 2, lettera *d)*, e 3, comma 2, lettera *b)*.

ART. 16.

1. Per i reati previsti dalla presente legge è competente il pretore.